



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 4415 del 1995, proposto da:  
Boccherini Armando, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Chierroni, Domenico Iaria, Giulio Padoa, con domicilio eletto presso Vittorio Chierroni in Firenze, via dei Rondinelli 2;

contro

Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv. Annalisa Minucci, Marco Selvaggi, con domicilio eletto presso Marco Selvaggi in Firenze, c/o Ufficio Legale Comunale;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento 2/10/1995 prot. n. 40638/95 mediante il quale l'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Firenze ha espresso il "provvedimento di diniego n. 104/95" sulla richiesta di "condono edilizio" per una tettoia in ferro e legno ad uso agricolo;

di tutti gli atti del procedimento ed ivi, in particolare del parere della Commissione Edilizia Integrata n. 1735 in data 8/6/1995..

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2009 il dott. Andrea Migliozi e uditi per le parti i difensori Sono presenti gli avvocati G. Padoa e A.Minucci.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

**FATTO**

Il ricorrente espone di essere comproprietario di un terreno sito in Comune di Firenze, in area soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale ex lege n.1497/39, sul quale ebbe a realizzare nel 1992 una tettoia in ferro e legno per uso ricovero mezzi agricoli, manufatto ben mimetizzato all'interno di una macchia boscata..

L'interessato in data 24/2/1995 con riferimento a tale tettoia realizzata sine titulo presentava istanza di concessione in sanatoria ex lege n.724/94 in relazione alla quale l'assessore al Comune di Firenze adottava provvedimento di diniego n.104/95, comunicato con nota prot..n. 40638/95 del 2/10/1995 e assunto sulla scorta del parere contrario della CEI reso in senso negativo con decisione

dell'8/6/1995 "in quanto i materiali e le caratteristiche aventi natura di temporaneità e privi di ogni intento di decoro, sono incompatibili con la tutela dei valori estetici tradizionali del luogo" .

Il sig. Boccherini ha proposto ricorso giurisdizionale avverso tale provvedimento di diniego, a sostegno del quale ha dedotto i seguenti motivi :

Violazione e/o falsa applicazione art.39 legge n.724/94 in riferimento all'art.1 della legge n.10/77, art.31 legge n.1150 del 1942 e successive disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni edilizie;

Eccesso di potere per carenza di motivazione , illogicità e difetto di istruttoria: violazione art.7 legge n.1497 del 1939 e artt 2 e 4 della legge regione toscana n.52/79, nel testo vigente.

Successivamente con atto difensivo depositato il 5/11/2009 l'interessato ha formulato il seguente motivo aggiunto:

3)Violazione artt.2 e 4 della legge regione toscana 2/11/1979 e successive modificazioni con riferimento alla data del provvedimento impugnato. Eccesso di potere per errore manifesto e carenza di motivazione.

Si è costituito in giudizio l'intimato Comune di Firenze che ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto la reiezione.

## **DIRITTO**

Col primo motivo di gravame parte ricorrente avuto riguardo alla motivazione resa a sostegno dell'opposto diniego denuncia la illogicità e contraddittorietà della determinazione assunta dall'Amministrazione dal momento che la stessa qualificando il manufatto per cui è causa di natura temporanea avrebbe dovuto dichiarare la richiesta di sanatoria inammissibile, non abbisognando detto manufatto di alcuna approvazione edilizia.

L'assunto è privo di fondamento giuridico.

Ove si faccia mente locale alle ragioni poste a fondamento del diniego, una lettura logica dei motivi esposti nel parere della CEI come fatti propri dall'Autorità comunale porta ragionevolmente a ritenere che la natura di temporaneità non si riferisce ai profili funzionali dell'opera, . bensì alle caratteristiche costruttive e al tipo di materiale utilizzato, volendo significare ed evidenziare gli aspetti di degrado o comunque non consoni allo stato dei luoghi rivestiti dal manufatto, costituito, come già detto, da una tettoia in struttura metallica e copertura in legno.

Pare invero al Collegio che l'opera di che trattasi sia destinata a dare al costruttore una utilità prolungata, di fatto destinata a durare nel tempo e per tali manufatti la giurisprudenza in maniera uniforme ha affermato come gli stessi siano riconducibili alla nozione di "costruzioni" e, come tali, necessitano di un titolo edilizio ( cfr Tar Lazio Roma sez. II 3/2/2006 n.780; Tar Sardegna Sez. II 27/9/2006 n.2013; Tar Campania Napoli Sez. IV 28/2/2006 n.2451).

Vista dunque la consistenza, le caratteristiche e l'uso di quanto posto in essere ed accertato, si è di fronte ad un'opera edilizia vera e propria, comportante un'alterazione dello stato dei luoghi e per ciò stesso soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo.

Col secondo mezzo d'impugnazione parte ricorrente rileva l'erroneità dei presupposti su cui si fonda il diniego, lì dove non si sarebbe dato rilevanza alla non visibilità del manufatto, circostanza, questa che non arrecherebbe alcun pregiudizio estetico. Inoltre, sempre secondo parte ricorrente, quella resa dall'Amministrazione costituirebbe una motivazione articolata su formule di stile, e comunque del tutto insufficiente a giustificare il diniego.

Le censure si rivelano infondate.

Il provvedimento di diniego di concessione in sanatoria della cui corretta motivazione si discute non è mal motivato, né risulta motivato in maniera carente.

Invero, in detto provvedimento viene richiamata la motivazione resa dalla CEI a sostegno del proprio, contrario parere adottato nella seduta dell'8/6/1995 e recante le argomentazioni che hanno indotto tale organo a pronunciarsi negativamente, osservazioni dalle quali si possono evincere in maniera intellegibile i contrasti dell'opera realizzata con il vincolo ambientale- paesaggistico.

Ora, premesso che il giudizio circa la compatibilità o meno delle opere edilizie con il vincolo paesaggistico esistente nella zona attiene ad una valutazione discrezionale dell'Organo tecnico chiamato ad esprimersi in subjecta materia (nella specie, la CEI ) il parere negativo reso a proposito dell'istanza di sanatoria del ricorrente, sia pure espresso in maniera succinta,, appare sufficiente a giustificare la ritenuta non compatibilità dell'opera, lì dove, in ogni caso in esso si sottolinea la modificazione in pejus che le opere contestate apportano allo stato dei luoghi: è evidente che nell'ambito di tale giudizio di disvalore alcuna rilevanza può assumere la circostanza secondo cui l'opera stessa sarebbe scarsamente visibile o addirittura non visibile.

Nella specie dunque l'amministrazione ha proceduto a porre in essere un corretto giudizio di compatibilità per cui una volta constatato ed evidenziato che l'opera abusiva, per le caratteristiche costruttive e per i materiali utilizzati non si conciliava con i valori estetici dei luoghi oggetto di tutela a mezzo del vincolo paesaggistico insistente sulla zona, ha conseguentemente rigettato la richiesta di sanatoria .

Parte ricorrente ha infine formulato recentemente un motivo aggiunto denunciando, in pratica, una pretesa difformità tra il parere della CEI dell'8/6/1995 e il provvedimento di diniego.

Il motivo si appalesa inammissibile.

A prescindere dal fatto che una siffatta censura viene formulata solo ora, a distanza di molto tempo dall'adozione degli atti di causa, il vizio dedotto è del tutto inconfigurabile, non ravvisandosi alcun contrasto tra il parere della Cei e il contenuto del provvedimento di diniego essendosi limitato l'Autorità comunale ad integrare legittimamente quanto in termini più succinti era stato espresso dall'Organo consultivo .

In forza delle suesposte considerazioni il ricorso si appalesa infondato e va, perciò, respinto.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo Rigetta.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore del resistente Comune di Firenze, delle spese e competenze del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2.000,00 ( duemila//00) + IVA e CPA

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Alessio Liberati, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO